

AGEVOLAZIONI

La presentazione dell'istanza di ruling per il patent box

di **Davide David**

Nel [precedente contributo](#) si è evidenziato che le imprese che intendono beneficiare del *patent box* per il 2016 per l'utilizzo **diretto** dei beni immateriali agevolabili (IP) sono tenute (per **obbligo**) a presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita **istanza di ruling** entro il 31 dicembre 2016, oltre che a trasmettere, sempre entro la stessa data, il **modello** per l'opzione.

La medesima istanza può essere presentata, in via **facoltativa**, in caso **concessione in uso** degli IP (utilizzo indiretto) nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

La **procedura** di *ruling* è diretta alla determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, del **contributo economico** degli IP alla produzione del reddito complessivo ed ha ad oggetto l'ammontare *"dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi"* (cfr. [articolo 1, comma 39, L. 190/2014](#)).

L'accesso alla procedura di *ruling* è regolamentato dal [provvedimento direttoriale del 1.12.2015](#), il quale statuisce che l'istanza va presentata in **carta libera** a mezzo **raccomandata** con avviso di ricevimento ovvero previa **consegna diretta** all'Ufficio (con rilascio della attestazione di avvenuta ricezione).

L'Ufficio **competente** per la presentazione dell'istanza (come indicato dal [provvedimento del 6.5.2016](#)) è:

- per i soggetti che nell'ultima dichiarazione presentata prima dell'invio dell'istanza hanno indicato un volume d'affari ovvero un ammontare di ricavi (prendendo a riferimento il maggiore dei due dati) pari o superiore a euro 300.000.000, la **Direzione Centrale Accertamento**, Settore Internazionale, Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle entrate, a Roma (via Cristoforo Colombo 426) o a Milano (via Manin 25);
- per gli altri soggetti, le **Direzioni Regionali** e le Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano dell'Agenzia delle Entrate competenti in relazione al **domicilio fiscale** dell'istante alla data della presentazione dell'istanza.

Nell'istanza di *ruling* per la determinazione del reddito agevolabile, oltre ai dati identificativi del contribuente, va indicato l'**oggetto** del **ruling** e cioè (cfr. articolo 2 del provvedimento del

1.12.2015):

- in caso di utilizzo diretto degli IP, la preventiva definizione, in contraddittorio, dei **metodi** e dei **criteri** di **calcolo** del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita;
- in caso di utilizzo indiretto degli IP, la preventiva definizione, in contraddittorio, dei **metodi** e dei **criteri** di **calcolo** dei redditi derivanti dall'utilizzo degli IP nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

In entrambi i casi l'istanza deve anche contenere:

- l'indicazione della **tipologia di IP** dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile e del vincolo di **complementarietà** tra i diversi beni agevolati, qualora esistente;
- l'indicazione della tipologia di **attività di ricerca e sviluppo** svolta ed il **diretto collegamento** della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l'accrescimento del valore degli IP.

Le suddette indicazioni vanno fornite riportando il **romanino** attribuito agli IP e alle attività di ricerca e sviluppo, rispettivamente dall'[articolo 6](#) e dall'[articolo 8](#) del D.M. 30.7.2015.

Per gli **IP** i **romanini** sono i seguenti:

1. *software* protetto da *copyright*;
2. brevetti industriali;
3. marchi di impresa;
4. disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
5. informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

Per le attività di **ricerca e sviluppo** i **romanini** sono i seguenti:

1. la ricerca fondamentale;
2. la ricerca applicata;
3. il *design*;
4. l'ideazione e la realizzazione del *software* protetto da *copyright*;
5. le ricerche preventive, i *test* e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all'adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l'ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi;
6. le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del *design*, o

degli altri materiali proteggibili.

È da ritenere che nell'istanza da presentare entro il 31 dicembre 2016 tutte le suddette indicazioni possano essere riportate in forma **sintetica**, per poi fornire un dettaglio analitico con la relativa **documentazione** a supporto **entro 120 giorni** dalla presentazione dell'istanza (a norma dell'articolo 6 del provvedimento del 1.12.2015).

Per quanto concerne l'indicazione del vincolo di **complementarietà**, occorre evidenziare che, a norma dell'articolo 42-ter della L. 190/2015, più IP (anche di tipologie diverse) collegati da vincoli di complementarietà possono costituire un **unico bene agevolabile** qualora *“vengano utilizzati **congiuntamente** ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi”*.

Per quanto poi riguarda la identificazione dei singoli IP, occorre tenere conto che sono agevolabili i soli beni immateriali che risultino adeguatamente **protetti**.

A tale riguardo la [circolare AdE 11/E/2016](#) fornisce una dettagliata analisi dei livelli di protezione richiesti per consentire l'agevolazione, con indicazione anche della documentazione da presentare a supporto del livello di protezione riferibile agli IP indicati nell'istanza di *ruling* (documentazione che è possibile presentare anche nei 120 giorni successivi la presentazione dell'istanza).

Sempre nei 120 giorni successivi la presentazione dell'istanza (quindi non necessariamente nell'ambito dell'istanza) andrà poi presentata una **memoria integrativa** e la documentazione a supporto per:

- l'identificazione analitica degli IP agevolabili;
- il dettaglio dei vincoli di complementarietà eventualmente esistenti tra gli IP;
- la descrizione analitica delle attività di ricerca e sviluppo svolte e del diretto collegamento delle stesse con gli IP;
- l'illustrazione dettagliata dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico (da determinarsi sulla base degli *standard* internazionali rilevanti elaborati dall'OCSE con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento) e delle ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati.

L'illustrazione di cui all'ultimo punto non è richiesta per le **microimprese**, piccole e medio imprese (qualificabili come tali ai sensi dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee 2003/361/CE). Tali imprese possono infatti definire i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico in **contraddittorio** con l'Ufficio.

Una volta ricevuta l'istanza e la memoria integrativa con la documentazione a supporto, l'impresa verrà contattata dall'ufficio competente per la **verifica** della **completezza** delle informazioni fornite e, se del caso, per richiedere della **ulteriore documentazione**.

Dopodiché si attiva il procedimento di *ruling* finalizzato alla sottoscrizione dell'**accordo** con il quale vengono definiti i metodi e criteri di calcolo del contributo economico (in caso di utilizzo diretto degli IP) ovvero dei redditi derivanti dall'utilizzo degli IP (in caso di utilizzo indiretto).

